



Regione Lombardia



*Comunita' Montana
dei Laghi Bergamaschi*



*Provincia
di Bergamo*

L.R. 5 dicembre 2008 n. 31

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

TERRITORIO EX COMUNITA' MONTANA ALTO SEBINO

COMUNI DI BOSSICO, CASTRO, COSTA VOLPINO, FONTENO, LOVERE, PIANICO, RIVA
DI SOLTO, ROGNO, SOLTO COLLINA E SOVERE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

COORDINAMENTO: Area Tecnica Comunita' Montana
Dott. For. Silvano Fusari - P.A. Giuliano Covelli

PROGETTO: Dott. For. Stefano Enfissi
COLLABORAZIONE: Dott. For. Davide Giurini

MAGGIO 2011

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

PREMESSA

Il presente Regolamento di attuazione disciplina l'attuazione del PIF nella sua interezza facendo riferimento a due distinti livelli regolamentari:

1. **gli aspetti pianificatori di natura territoriale** (relazioni con gli altri strumenti di pianificazione sovra o sotto ordinati, trasformazioni del bosco, ecc.), che costituiranno oggetto di specifica valutazione in ordine alla coerenza con il PTCP e che, con il PIF vigente, diventano cogenti e prescrittivi nei confronti degli strumenti urbanistici comunali;
2. **le attività selvicolturali e la gestione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico**, che riguardano sostanzialmente le attività selvicolturali, di cui all'art. 50 della L.R. 31/2008 in raccordo con le relative Norme Forestali Regionali, di cui al Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e s.m.i., che non hanno ricadute a livello territoriale-urbanistico.

PARTE PRIMA: NORME PER IL GOVERNO GENERALE DEL COMPARTO FORESTALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E PER IL RACCORDO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRA E SOTTO ORDINATA

INDICE

TITOLO I GENERALITÀ	3
Art. 1 Validità, Ambito di applicazione e Definizioni.....	3
TITOLO II RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	3
Art. 2 Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).....	3
Art. 3 Rapporti con la pianificazione comunale (PGT).....	3
Art. 4 Rapporti con il Piano Cave Provinciale.....	4
Art. 5 Rapporti con i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS).....	4
Art. 6 Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).....	4
Art. 7 Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Provinciale.....	4
Art. 8 Rapporti con i Piani di assestamento forestale (PAF).....	4
Art. 9 Rapporti con le aree protette: Riserva Naturale Valle del Freddo (SIC Valle del Freddo).....	5
TITOLO III NORME PER LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	5
Art. 10 Trasformazione del bosco - Generalità.....	5
Art. 11 Trasformazione del bosco, suddivisione dei boschi in relazione alla trasformabilità e tipologie di trasformazione del bosco.....	6
Art. 12 Tipologie di trasformazioni ovunque ammissibili.....	6
Art. 13 Tipologie di trasformazioni.....	7
Art. 14 Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta.....	7
Art. 15 Aree comunque non disponibili alle trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta di tipo urbanistico.....	7
Art. 16 Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale.....	7
Art. 17 Aree comunque non disponibili alle trasformazioni ordinarie a delimitazione areale a fini agricoli o ambientali.....	8
Art. 18 Trasformazioni speciali non cartografate.....	8
Art. 19 Rapporto di compensazione.....	8
Art. 20 Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla.....	8
Art. 21 Trasformazioni con obblighi di compensazione ridotta.....	9
Art. 22 Limite massimo di superficie boscata trasformabile per trasformazioni ordinarie a delimitazione areale nel periodo di validità del Piano.....	9
Art. 23 Aree da destinare a interventi compensativi.....	9
Art. 24 Interventi compensativi.....	10
Art. 25 – Albo delle opportunità di compensazione.....	10
Art. 26 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione.....	10

PARTE SECONDA: NORME DI GESTIONE SILVO-PASTORALE DELLE SUPERFICI FORESTALI E PASCOLIVE INDIVIDUATE DAL PIF

PARTE PRIMA: NORME PER IL GOVERNO GENERALE DEL COMPARTO FORESTALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E PER IL RACCORDO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRA E SOTTO ORDINATA**TITOLO I GENERALITÀ****Art. 1 Validità, Ambito di applicazione e Definizioni**

1. Il Piano di Indirizzo Forestale ha una validità di 15 anni per il periodo 2010-2025.
2. Il Piano di Indirizzo Forestale disciplina le attività selvicolturali, di cui all'art. 50 della L.R. n. 31/2008 e le trasformazioni del bosco e relativi interventi compensativi, di cui all'art. 43 della L.R. n. 31/2008, esclusivamente nel territorio di competenza della ex Comunità Montana Alto Sebino e per quanto attiene alla trasformazione del bosco, esclusivamente nelle aree riconducibili oggettivamente a bosco ai sensi dell'art. 42 L.R. n. 31/2008, così come definite nella legislazione vigente, e che quindi abbiano oggettivamente i requisiti determinati dalla normativa, indipendentemente dalla individuazione, delimitazione e restituzione cartografica delle superfici a bosco di Piano.

TITOLO II RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE**Art. 2 Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)**

1. Il Piano di Indirizzo Forestale, ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della L.R. 31/2008, costituisce specifico Piano di settore del PTCP ed è quindi stato redatto in piena coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.P. n. 40 del 22 aprile 2004 e della D.G.P. n. 578 del 22 febbraio 2007 "Indirizzi per la definizione dei contenuti e degli elaborati per la componente paesistico-territoriale e indicazioni procedurali per la predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF) quali Piani di Settore del PTCP".
2. Ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente PIF sono coerenti con i criteri di cui al D.Lgs 42/2004. Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c) art. 18 e del comma 4 art. 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i., gli effetti, in forza delle indicazioni di tutela in esso contenuti, derivanti dall'individuazione e delimitazione dei boschi e delle foreste di cui al presente PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, nei limiti dettati dall'art. 1 Titolo I Parte Prima del presente Regolamento e dal comma 5 dell'art. 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

Art. 3 Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008, nonché del comma 4 lettera a) punto 2) dell'art. 10 della L.R. 12/2005 e s.m.i., gli strumenti urbanistici comunali (PGT - Piano delle regole) recepiscono i contenuti del PIF; sempre ai sensi del suddetto comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008, la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco, di cui al presente PIF e di cui all'art. 1 Titolo I del presente Regolamento, sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici.
2. Le previsioni e prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, determinano valenza paesaggistica-forestale e cogenza urbanistico-forestale solo all'interno dei boschi compresi nel territorio di competenza della ex Comunità Montana Alto Sebino, così come definiti nella legislazione regionale vigente, cioè nelle aree riconducibili a bosco ai sensi dell'art. 42 L.R. n. 31/2008 comprese nel territorio di competenza della ex Comunità Montana Alto Sebino e che quindi abbiano oggettivamente i requisiti determinati dalla normativa vigente, indipendentemente dalla individuazione, delimitazione e restituzione cartografica delle superfici a bosco in seno al PIF.
3. Per il Piano di Governo del Territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'art. 8 "Documento di piano" della L.R. 12/2005 e s.m.i., anche ai fini della "determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale" di cui al comma 2 lettera f) dell'art. 8 della medesima L.R. 12/2005 e s.m.i.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i. il Piano delle Regole del PGT, in fase di recepimento delle previsioni del PIF o in fase di nuova redazione, può apportare "rettifiche, precisazioni e miglioramenti, derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale", conseguenti quindi ad un'analisi di maggior dettaglio, effettuata nel passaggio di scala dalla pianificazione territoriale sovracomunale a quella comunale.
5. I PGT dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e silvo-pastorale, e dovranno rilevare, ad una appropriata scala di dettaglio, gli elementi individuati dal Piano di Indirizzo Forestale, con particolare riguardo alle aree a bosco, così come definito nella legislazione regionale vigente, alle aree a vegetazione naturale, agli elementi boscati

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE del TERRITORIO ex C.M. ALTO SEBINO

minori (boschetti, filari, siepi) costituenti i sistemi lineari verdi, alle aree pascolive, verificandone l'effettiva presenza ed estensione territoriale.

6. La procedura di VAS dei PGT e dei progetti comunali, e/o la VIA, nei casi di necessità di applicazione dettati dalla normativa vigente, dovrà espressamente considerare e render conto degli effetti delle scelte inerenti le superfici boscate individuate dal PIF, o definite dall'analisi di maggior dettaglio del PGT o piano locale.

Art. 4 Rapporti con il Piano Cave Provinciale

1. Il PIF recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave vigente (che ha, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 14/98, il valore e gli effetti di Piano Territoriale Regionale relativo ad un settore funzionale, ex. art. 4 della L.R. n. 51 del 15 aprile 1975, attualmente sostituito dalla L.R. 12/2005 e s.m.i.), e tiene conto delle relative previsioni, riconoscendo e consentendo la trasformabilità dei boschi ricompresi negli Ambiti Territoriali Estrattivi.
2. Gli interventi di riassetto ambientale, di cui all'art. 14 della L.R. n. 14/98, previsti per il recupero ambientale a seguito della attività di coltivazione di cava, non possono essere inquadrati e considerati quali interventi compensativi o di compensazione relativi alla trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi previsti dal Piano Cave; pertanto non potranno essere considerati e computati tra le opere di compensazione dovute, a seguito di trasformazione del bosco, nell'ambito dei suddetti ATE.
3. Gli interventi compensativi disposti dall'Autorità forestale, nel caso di trasformazioni del bosco autorizzate in ambito di ATE, non potranno essere realizzati all'interno degli ATE previsti dal Piano Provinciale Cave vigente.

Art. 5 Rapporti con i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)

1. La gestione delle aree boscate all'interno dei PLIS istituiti è assoggettata alle norme previste dal presente PIF.

Art. 6 Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

1. Il PIF recepisce i contenuti e le indicazioni in termini di zonizzazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume PO, per l'individuazione dei soprassuoli a prevalente destinazione protettiva, con specifico riguardo alla protezione del suolo e delle risorse idriche.

Art. 7 Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Provinciale

1. Il PIF recepisce i contenuti e le indicazioni in termini di zonizzazione del Piano Faunistico Provinciale Venatorio predisposto dalla Provincia di Bergamo, per l'individuazione delle azioni a sostegno dei soprassuoli individuati di particolare interesse dal suddetto PFV, con specifico riguardo alla protezione della risorsa faunistica.

Art. 8 Rapporti con i Piani di assestamento forestale (PAF)

1. I Piani di assestamento forestale si distinguono in ordinari e semplificati così come previsto dalla normativa forestale regionale vigente.
2. I Piani ordinari sono previsti per "complessi forestali" con funzione prevalente produttiva, in cui si prevedono utilizzazioni boschive di valore tale da poter giustificare il costo di elaborazione del piano medesimo.
3. Nel periodo di validità del presente PIF, in considerazione delle destinazioni selvicolturali prevalenti assegnate al territorio boscato e del perdurare di condizioni strutturali di crisi del legname (negli ultimi decenni progressiva perdita del valore del legname a fronte di progressivo aumento dei costi di utilizzazione, con sensibile deprezzamento del legname), ulteriormente aggravate da condizioni congiunturali di crisi globale con economie in recessione nei paesi occidentali (II semestre 2008), di probabile medio-lungo periodo, è prevista la revisione dei seguenti Piani di assestamento ordinari, vigenti o scaduti, in forma semplificata:

PIANO DI ASSESTAMENTO	Periodo di validità
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Bossico	2004-2013
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Costa Volpino	2006-2015
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Rogno	1994-2003
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali della Riserva Naturale della Valle del Freddo	2005-2019

4. Successivamente all'entrata in vigore del PIF non è prevista la redazione di nuovi piani di assestamento forestali ordinari.
5. Per i Piani di assestamento vigenti e/o scaduti, di cui è prevista la revisione in forma semplificata, è possibile in deroga alle presenti norme la revisione in forma ordinaria, fatta salva autorizzazione da parte della Comunità

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE del TERRITORIO ex C.M. ALTO SEBINO

Montana, solo ed esclusivamente in seguito a radicali mutamenti dello scenario economico che contraddistingue il mercato del legname, suffragata da apposita Relazione di accompagnamento alla proposta di revisione del PAF in forma ordinaria, a firma di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo.

6. Per ambiti pubblici o privati con specifico interesse gestionale si prevede la redazione e l'adozione di estratti del Piano di Indirizzo Forestale, quali studi di approfondimento, aventi valenza di strumento gestionale ed assimilabili al Piano di Assestamento semplificato. Tali estratti conterranno le linee di intervento e le proposte progettuali inerenti le aree e le problematiche oggetto di interesse.
7. La Comunità Montana incentiva la redazione dei suddetti estratti come base di accordi per la gestione forestale.

Art. 9 Rapporti con le aree protette: Riserva Naturale Valle del Freddo (SIC Valle del Freddo)

1. Il PIF tiene conto nelle sue elaborazioni della presenza, nell'ambito del territorio amministrativo della ex Comunità Montana Alto Sebino, della Riserva Naturale della Valle del Freddo, istituita con D.C.R. n. 2015 del 25 marzo 1985 e riconosciuta come SIC "Valle del Freddo" IT 2060010 dalla Regione Lombardia con D.G.R. n.7/14016 del 8 agosto 2003, senza tuttavia dettare norme ed indicazioni gestionali che determinino, né direttamente né indirettamente, effetti sui beni territoriali ed ambientali e sulle ragioni che ne hanno motivato l'istituzione, nel rispetto peraltro della normativa che assegna all'Ente gestore dell'area protetta competenza specifica in materia di rilascio autorizzazioni per la Trasformazione del bosco di cui al comma 2 dell'art. 43 della L.R. 31/2008 ed un ruolo cardine al Piano di gestione dell'area protetta.
2. Il PIF individua nei suoi elaborati cartografici il perimetro della Riserva Naturale Valle del Freddo (SIC "Valle del Freddo" IT 2060010), al solo fine di consentirne l'individuazione sul territorio, onde consentire la definizione di più ampie ed articolate strategie di gestione territoriale ed ambientale.
3. La gestione selvicolturale dei popolamenti forestali che caratterizzano l'ambito del SIC, resta di piena competenza dell'Ente gestore, cui la normativa demanda ed affida il compito della definizione di uno specifico Piano di gestione, giusto peraltro la sussistenza di apposito Piano di Assestamento Forestale della Riserva Naturale della Valle del Freddo, con validità per il periodo 2005-2019 che regola come previsto dalla normativa forestale vigente la gestione selvicolturale dei popolamenti forestali.
4. Il PIF pur non interferendo in modo "sostanziale" con il SIC "Valle del Freddo" IT 2060010, è sottoposto a valutazione di incidenza, di cui all'art 5 del D.P.R. n. 357/1997 e della D.G.R. n.7/14016 del 8 agosto 2003.

TITOLO III NORME PER LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO**Art. 10 Trasformazione del bosco - Generalità**

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 43 della L.R. 31/2008, gli interventi di trasformazione del bosco (di cui al comma 1 dell'art. 43 della L.R. 31/2008) sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana, per il territorio di competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.
2. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, gli interventi compensativi finalizzati a realizzare prioritariamente, nel territorio della Comunità Montana Alto Sebino, le Azioni di Piano volte al sostegno ed alla valorizzazione della risorsa territoriale-forestale, da realizzarsi nelle aree individuate all'art. 23.
3. Le trasformazioni sono inoltre sottoposte a interventi compensativi o monetizzazione, indipendentemente dalla quantità di superficie boscata trasformata, tramite realizzazione di appositi interventi compensativi o monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione di seguito esposti, da utilizzarsi ai fini della definizione della consistenza dell'intervento compensativo o della monetizzazione, salvo i casi previsti a compensazione nulla di cui all'art. 21.
4. La richiesta per il rilascio di autorizzazione per la trasformazione del bosco deve essere inoltrata alla Comunità Montana, accompagnata dalla documentazione progettuale di rito, dalla documentazione di cui al punto 2.2.b. dell'Allegato 2 alla D.G.R. n. 8/3002 del 27 luglio 2006 e, nel caso di interventi di trasformazione del bosco superiori ai 100 mq, da apposita Relazione Forestale di dettaglio, a firma di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, che identifichi, determini e quantifichi le superfici da assoggettare a trasformazione e le qualifichi in chiave tipologico-forestale, determinando altresì i relativi oneri compensativi. Nel caso il richiedente opti per la monetizzazione degli oneri compensativi, in luogo della presentazione del Progetto degli interventi compensativi dovrà essere prodotta dichiarazione scritta del richiedente, in tal senso.
5. Gli eventuali progetti compensativi, inerenti attività selvicolturali, dovranno essere redatti da Dottori forestali o Dottori agronomi; sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità agro-silvo-pastorale o ad esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti ai sensi di legge e abilitati all'esercizio professionale.
6. Per quanto non espressamente previsto nell'ambito delle Norme di cui al presente Titolo III del Regolamento del PIF, si rimanda alla normativa vigente.

Art. 11 Trasformazione del bosco, suddivisione dei boschi in relazione alla trasformabilità e tipologie di trasformazione del bosco

1. Il Piano di Indirizzo Forestale, in relazione alla trasformabilità ed alle tipologie di trasformazione del bosco suddivide le aree boscate nelle seguenti categorie:
 - **Boschi non trasformabili**: identificano le aree boscate che non possono essere trasformate; comprendono:
 - i boschi a destinazione selvicolturale naturalistica;
 - tutte le superfici boscate ubicate in aree di potenziale dissesto (aree franose, aree soggette a sprofondamenti e crolli, conoidi), a destinazione selvicolturale protettiva;
 - le categorie forestali "minori" (ovvero categorie con estensione inferiore al 5% dell'intero territorio boscato), caratterizzate da maggiore valenza ecologico-naturalistico-forestale) e quindi i boschi appartenenti alle seguenti categorie: Aceri-frassineti, Aneti, Betuleti e Corileti, Formazioni particolari (ad esclusione del tipo Formazioni a Populus, in ragione della scarsa valenza), Mughete, Querceti e Quercocarpineti e Carpineti; I boschi appartenenti alle suddette categorie forestali "minori", di regola non trasformabili, trovano eccezionalmente, ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell'Autorità forestale, un limite alla non trasformabilità, nel caso in cui l'intervento di trasformazione del bosco proposto, contempli in sé adeguato intervento di ripristino e ricostruzione (sia in termini quantitativi che qualitativi), del tipo forestale minore, soppresso nell'ambito della trasformazione stessa.
 - i boschi limitrofi ai fiumi Oglio (buffer 100 m) e Borlezza (buffer 50 m), in ragione della notevole importanza in chiave ecologico-naturalistica di tali aree;
 - le aree boscate percorse da incendi: in relazione alla vigente normativa (art. 10 L. 353/2000) si tratta di un vincolo temporaneo a partire dalla data in cui si è verificato l'incendio; in tali aree, ancorché il vincolo sia temporaneo, non è consentito alcun tipo di modifica della destinazione per almeno 15 anni ed alcun tipo di edificazione per almeno 10 anni. Le aree boscate percorse da incendi, oltre a essere riportate nella Tavola n. 11, sono state anche riportate in apposite schede iconografiche, di cui all'allegato N. 1, contenenti uno stralcio della cartografia in scala 1:10.000 e le informazioni relative alla data dell'incendio e di scadenza del vincolo.
 - eventuali boschi soggetti al vincolo per altri scopi di cui all'art. 17 del R.D.L. 3267/1923;
 - eventuali boschi da seme;
 - **Boschi in cui sono permesse trasformazioni ordinarie**: identificano le aree boscate trasformabili effettivamente cartografate nella Tav. 11, con riferimento alle tipologie di trasformazione a delimitazione esatta e a delimitazione areale; comprendono:
 - **Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta**, che identificano le aree suscettibili di trasformazione di tipo urbanistico e di trasformazione legate all'attuazione del Piano Cave;
 - **Trasformazioni a delimitazione areale**, che identificano le superfici potenzialmente trasformabili per finalità legate allo sviluppo delle attività agricole nel limite di una prefissata superficie massima riferita all'intero comparto boscato e al solo periodo temporale di validità del PIF, nonché a interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità o del paesaggio.
 - **Boschi in cui sono permesse trasformazioni speciali**: identificano le aree boscate in cui sono permesse le trasformazioni speciali non cartografabili e che pertanto sono individuabili e descritte solo ed unicamente a livello di regolamento; le trasformazioni speciali sono esclusivamente riconducibili alle seguenti categorie di interventi:
 - Allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
 - Ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
 - Manutenzione, ristrutturazione restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino aumenti di volumetria e siano censiti dall'Agenzia del territorio.
 - Trasformazioni legate a piccoli interventi per l'esercizio della attività venatoria, la realizzazione di opere antincendio e la fruizione delle aree boscate – posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta.

Art. 12 Tipologie di trasformazioni ovunque ammissibili

1. Le seguenti tipologie di interventi sono sempre ammissibili in tutti i boschi, ovunque ubicati, indipendentemente dalla suddivisione dei boschi operata dal presente PIF, di cui all'art. 11 delle norme dettate nel presente regolamento e quindi anche nei boschi non trasformabili, sempre fatto salvo il rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della L.R. 31/2008:

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE del TERRITORIO ex C.M. ALTO SEBINO

- opere pubbliche;
 - Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico;
 - realizzazione e manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale;
 - trasformazioni speciali;
2. Le opere pubbliche di carattere edilizio o infrastrutturale e la realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale possono essere eseguite in detti boschi a condizione che venga dimostrata l'impossibilità di realizzarle altrove.

Art. 13 Tipologie di trasformazioni

1. Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti tipologie di trasformazione del bosco:
- Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta, che identificano le aree suscettibili di trasformazione di tipo urbanistico e di trasformazione legate all'attuazione del Piano Cave;
 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale, che identificano le superfici potenzialmente trasformabili per finalità legate allo sviluppo delle attività agricole nel limite di una prefissata superficie massima riferita all'intero comparto boscato e al solo periodo temporale di validità del Piano, nonché ad interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità e del paesaggio;
 - Trasformazioni speciali non cartografate, che identificano le aree trasformabili delle quali non è possibile la redazione della cartografia e che pertanto sono individuabili e descritte solo ed unicamente a livello di regolamento;
 - Trasformazioni sempre ammissibili, ovunque ubicate: comprendono le opere pubbliche, le sistemazioni del dissesto idrogeologico, la realizzazione e la manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale e le trasformazioni speciali;
 - Altre tipologie di trasformazioni;

Art. 14 Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta

1. Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PRG e PGT), in ambito estrattivo (delimitazioni da Piano Cave) individuate nella tavola 11 del Piano e per altri scopi (progetti di interesse sovracomunale, nazionale, regionale, provinciale) anche se non cartografabili alla data di stesura del PIF, per le quali le aree boscate individuate risultano interamente trasformabili. Il rilascio delle autorizzazioni a tali trasformazioni tiene conto degli elementi di valenza individuati in sede di analisi.
2. Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art. 19.

Art. 15 Aree comunque non disponibili alle trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta di tipo urbanistico

1. Non potranno comunque essere rilasciate le autorizzazioni alla trasformazione del bosco, per interventi di espansione urbanistica di tipo insediativo, nei seguenti casi:
- a) soprassuoli forestali localizzati nell'ambito dei Boschi non trasformabili;
 - b) soprassuoli forestali localizzati nei perimetri individuati dagli artt. 54-55-56-57 delle NTA del PTCP e cartografati nella tavola E2 Paesaggio e Ambiente del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
 - c) soprassuoli forestali ricadenti nella classe di fattibilità 4 individuata nelle carte della fattibilità geologica di supporto agli strumenti urbanistici comunali;
 - d) soprassuoli forestali compresi all'interno dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale istituiti;
2. Possono essere autorizzati ai fini della trasformazione del bosco quegli interventi che, pur ricadendo nella lettere b) e c) del precedente comma, abbiano ottenuto dalla Provincia di Bergamo la conformità alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. In tal caso si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art.19.
3. Ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000 non sono temporaneamente disponibili alla trasformazione urbanistica le superfici percorse da incendio, di cui alle schede costituenti l'Allegato 1.

Art. 16 Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale

1. Le trasformazioni a finalità agricola e ambientale sono previste nell'ambito di superfici delimitate nelle cartografie di piano su base areale (Tav. 11) e sono comunque sempre ammissibili anche negli ambiti definiti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta. Tali trasformazioni sono finalizzate allo svolgimento dell'attività

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE del TERRITORIO ex C.M. ALTO SEBINO

primaria in collina e montagna e consistono nel recupero di superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli, colonizzate dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) e da destinare all'agricoltura non intensiva (vite, prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, castagneti da frutto, coltivazioni biologiche, ecc.) nonché nei miglioramenti ambientali finalizzati alla tutela della biodiversità e alla creazione di ambienti di ecotono per la fauna selvatica, fino ad un massimo di 20.000 mq contigui senza ulteriore cambio di destinazione né realizzazione di edifici di qualsiasi natura per almeno 20 anni e ricompresi in aree a destinazione urbanistica di tipo "E" (in PRG).

2. In sede di rilascio dell'autorizzazione l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione).

Art. 17 Aree comunque non disponibili alle trasformazioni ordinarie a delimitazione areale a fini agricoli o ambientali

1. Non potranno comunque essere rilasciate le autorizzazioni alla trasformazione del bosco per interventi di trasformazione ordinaria a delimitazione areale a fini agricoli o ambientali, nei seguenti casi:
 - a) soprassuoli forestali localizzati nell'ambito dei Boschi non trasformabili;

Art. 18 Trasformazioni speciali non cartografate

1. Costituiscono trasformazioni speciali non cartografate quelle trasformazioni che sono esclusivamente riconducibili alle seguenti categorie di interventi:
 - Allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
 - Ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
 - Manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino aumenti di volumetria e siano censiti dall'Agenzia del territorio.
 - Trasformazioni legate a piccoli interventi per l'esercizio dell'attività venatoria, per la realizzazione delle opere antincendio e la fruizione delle aree boscate – posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta.

Art. 19 Rapporto di compensazione

1. Il Piano di Indirizzo Forestale attribuisce ai boschi dell'area di indagine il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione. L'attribuzione del rapporto di compensazione è stabilita sulla base di elaborazioni e considerazioni concettuali derivanti dall'interpolazione dei risultati delle analisi territoriali contenute nel piano, con riferimento alle tipologie di interventi di trasformazione e della loro reversibilità e ubicazione, nonché dei principi ispiratori della normativa in materia di pianificazione, recepiti nella pianificazione sovraordinata, che mirano alla minimizzazione del consumo di suolo.
2. Di norma il rapporto di compensazione è così stabilito:
 - Nei boschi non trasformabili il rapporto di compensazione è di 1:3;
 - Nei boschi in cui sono ammissibili trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta il rapporto di compensazione è di 1:2 per le trasformazioni a fini urbanistici e 1:3 per le trasformazioni legate al Piano cave;
 - Per le trasformazioni speciali il rapporto di compensazione è 1:1;
 - Nei boschi in cui sono ammissibili trasformazioni ordinarie a delimitazione areale il rapporto di compensazione è di 1:0,5;
3. Per ogni mq di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo secondo quanto definito all'art. 43, comma 3, della L.R. 31 del 5 dicembre 2008 e dalle norme di cui al presente Titolo III nonché, per quanto non espressamente prescritto nel presente regolamento, dai criteri previsti dalla D.G.R. 675 del 21 settembre 2005 e s.m.i.

Art. 20 Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla

1. Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008 commi 5, 6 e 8 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione nulla.
2. Sono escluse dall'obbligo di compensazione, qualunque sia la superficie trasformata, i seguenti interventi:
 - Opere pubbliche;
 - Sistemazioni del dissesto idrogeologico, preferibilmente eseguite tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
 - Realizzazione o manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché prevista nell'ambito di Piano

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE del TERRITORIO ex C.M. ALTO SEBINO

VASP, di PIF o di PAF approvati;

- Miglioramenti faunistici
- Manutenzione e realizzazione di sentieri e itinerari di pubblica utilità rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003;
- Recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio e interventi di conservazione e miglioramento degli habitat della fauna selvatica compreso il recupero delle aree ex pascolive invase da vegetazione naturale-forestale;
- Conservazione o ripristino di viste o percorsi panoramici;
- Opere espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e di ambienti naturali (vegetazione naturale);
- Realizzazione di piste ciclabili previste per la funzione ricreativa del bosco;
- Interventi di trasformazione a basso impatto ambientale, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in collina e montagna, che comprendono il ripristino dell'agricoltura su superfici che in passato sono state stabilmente utilizzate a fini agricoli e sono state poi colonizzate dal bosco in epoca relativamente recente: in particolare recupero di balze e/o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli, in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca relativamente recente, e da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, castagneti da frutto, coltivazioni biologiche,...) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. vite).

Art. 21 Trasformazioni con obblighi di compensazione ridotta

1. Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008 commi 5, 6 e 8 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione ridotta.
2. Sono soggette a sconto variabile sul costo di compensazione i seguenti interventi:
 - Realizzazione o manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale o di strade, esclusivamente con caratteristiche costruttive rurali, di allacciamento viario e completamento su proprietà private: sconto del 30%;
 - Interventi di trasformazione per l'esercizio dell'attività primaria che comprendano il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) da destinare a colture diverse da quelle previste nel precedente paragrafo o per la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o prevalentemente agricolo: sconto del 30%;

Art. 22 Limite massimo di superficie boscata trasformabile per trasformazioni ordinarie a delimitazione areale nel periodo di validità del Piano

1. Il Piano di Indirizzo Forestale dispone limiti in ordini all'entità delle trasformazioni ordinarie a delimitazione areale nel periodo di validità del Piano:
 - a) entità massima di superfici forestali trasformabili, per finalità legate allo sviluppo dell'attività agricola o di conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio: 46,42 ha, pari a circa lo 0,92% della superficie individuata per la trasformazione a delimitazione areale;
 - b) entità massima della singola trasformazione, per finalità legate allo sviluppo dell'attività agricola o di conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio: 4,5 ha, fatto salvo la possibilità di trasformare una superficie superiore, dietro autorizzazione della Comunità Montana, a fronte di dimostrata necessità per fini economico-aziendali di sostenibilità, mediante supporto di apposita Relazione Tecnica agronomica-forestale di sostenibilità dell'intervento.

Art. 23 Aree da destinare a interventi compensativi

1. Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree prioritarie all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco, raccordandole con le aree su cui eseguire le Azioni di Piano volte al sostegno ed alla valorizzazione della risorsa territoriale-forestale. L'insieme delle aree destinate all'esecuzione prioritaria degli interventi di compensazione è costituito dall'insieme delle seguenti TAVOLE:
 - a) Tav. n. 12.a: Carta delle azioni a sostegno delle attività selvicolturali, pastorali e della filiera bosco legno;
 - b) Tav. n. 12.b: Carta delle azioni per la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche;
 - c) Tav. n. 12.d: Carta delle azioni per il recupero del paesaggio e della cultura rurale;

Art. 24 Interventi compensativi

1. Gli interventi compensativi si eseguono mediante attività di tipo selvicolturale, così come definite dall'art. 50 della L.R. 31/2008, di manutenzione e miglioramento ambientale. Il PIF individua le aree all'interno di cui eseguire gli interventi compensativi, le modalità di realizzazione degli stessi e la priorità con cui procedere alle attività compensative. L'entità dell'intervento compensativo è pari al "costo di trasformazione", ossia il valore di suolo e soprassuolo trasformati moltiplicato per il rapporto di compensazione assegnato ai sensi dell'art. 19.
2. Sono considerati interventi compensativi:
 - Sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della viabilità silvo – pastorale secondo le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Silvo Pastorale;
 - Realizzazione di nuovi tratti di viabilità silvo – pastorale, purchè compresa nelle proposte di nuova viabilità previste dal PIF;
 - Recupero tramite interventi di decespugliamento e contenimento del bosco di aree prative e pascolive non utilizzate e a rischio chiusura. Gli interventi saranno condotti con finalità agronomiche, faunistiche o paesaggistiche;
 - Interventi di conversione all'alto fusto e altri miglioramenti forestali (tagli fitosanitari, diradamenti in impianti artificiali, ecc.) da realizzarsi in funzione dell'attitudine prevalente dell'area interessata;
 - Realizzazione di nuovi boschi in aree critiche per la rete ecologica;
 - Miglioramenti ambientali finalizzati al mantenimento di habitat idonei specie faunistiche tutelate (es: fasianidi e galliformi).

Art. 25 – Albo delle opportunità di compensazione

1. Ai fini della localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli interventi compensativi, la Comunità Montana redige l'Albo delle opportunità di compensazione. Al suo interno raccoglie l'elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo su proposta di proprietari boschivi pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi di miglioramento previsti all'art. 24. Nell'ambito della realizzazione dei progetti presentati la Comunità Montana conferisce priorità alla progettazione presentata da soggetti pubblici e alle iniziative coerenti con le indicazioni di cui al set di Tav. 12 relative alle azioni di Piano".

Art 26 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione

1. Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'Appendice 3 della D.G.R. 675 del 21 settembre 2005 e s.m.i.
2. In particolari casi, correttamente motivati (fini paesaggistici o previsti da strumenti di pianificazione) e previa autorizzazione della Comunità Montana, è possibile consentire l'impiego di specie diverse da quelle di cui all'allegato sopra citato.

PARTE SECONDA: NORME DI GESTIONE SILVO-PASTORALE DELLE SUPERFICI FORESTALI E PASCOLIVE INDIVIDUATE DAL PIF

Le norme di gestione inerenti le attività selvicolturali, di cui all'art. 50 della L.R. 31/2008 e s.m.i. sono dettate dalle Norme Forestali Regionali, di cui al Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e s.m.i., che si intendono di seguito integralmente riprodotte e a cui si rimanda.